


Giovanni Chiesa Raffaele Rizzo Massimiliano Fabiani Gianluca Costa

La misura del danno alla persona

Casi pratici e linee guida per la quantificazione e liquidazione dei danni alla persona in Italia secondo i più recenti orientamenti degli Uffici Giudiziari



Con CD-Rom

- Analisi casistica con giurisprudenza di merito e sintesi delle modalità di calcolo
- Individuazione sistematica delle tabelle utilizzate dai Tribunali per il calcolo del danno non patrimoniale nella sua nuova configurazione unitaria
- Nel Cd-Rom: software per il calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale per micro e macro lesioni; calcolo del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto; report comparativo per il raffronto automatizzato tra il valore calcolato e la somma offerta al danneggiato

EDIZIONE GIURIDICA
SIMONE

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Introduzione

"...SE TU NON FOSSI COSÌ NOI STAREMMO ANCORA ASSIEME..."
JOKER LAUGHS...

Quando si parla di danno alla persona non rileva come siamo, non rileva come viviamo, non rileva se siamo buoni o cattivi, non rileva quale rapporto abbiamo con le persone con le quali ci relazioniamo ogni giorno. In alcuni casi, si veda il Tribunale di Firenze con riguardo al danno da lesione del rapporto parentale, la vicinanza o meno con il danneggiato e/o la vittima rileva solamente ai fini di una diversa commisurazione del *quantum*. La dottrina prima, la giurisprudenza poi, si sono sempre interrogate sulla possibilità o meno di procedere ad una uniformità nel risarcimento del danno. Sono state create tabelle. Ogni Tribunale ha adottato le proprie, anche se quelle di Milano sono attualmente quelle che hanno il maggior seguito presso le altre Corti di merito.

Non occorre ripercorrere, con "flashback", l'evoluzione giurisprudenziale dagli anni '60 ad oggi per capire come il famoso "caso Gennarino" possa dirsi un re-taggio – fortunatamente – storico: in quel tempo il punto era chiedersi come risarcire il danno subito da un minore e cercare un parametro cui fare riferimento: il padre svolgeva la professione di falegname e, si disse, da grande il figlio non avrebbe potuto fare che quello.

Non dimentichiamo che, con l'avvento della Carta Costituzionale, che ancora oggi è assolutamente modernissima nel suo "zoccolo duro" – ovvero i primi dodici articoli – la base da cui partire per comprendere ogni "rivoluzione copernicana" che la Giurisprudenza ha compiuto nell'ultimo trentennio è l'articolo 2: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". L'uomo, dunque, come singolo e nelle formazioni sociali (art. 29 Cost.), è, e deve essere, al centro del sistema, in esso inserito come l'"uomo vitruviano" nel cerchio. Si pensi solamente alle sentenze della Corte Costituzionale 184/1986 e 372/1994, alle "Sentenze Gemelle" della Cassazione Civile nn. 8827 e 8828 del maggio 2003, a quella della Corte Costituzionale n. 233 del luglio 2003 e, da ultimo, al "Poker" del novembre 2008 delle Sezioni Unite.

Il risarcimento alla persona deve essere integrale, ma non oltre. Non esistono più sottocategorie, che hanno valore puramente descrittivo, ma esiste un unico danno non patrimoniale.

Ogni convegno, ogni commento, ogni sentenza ripetono quasi ossessivamente i "diktat" delineati dalle Sezioni Unite. Compete però ai giudici, *in primis*, tradurre quanto la Suprema Corte ha statuito.

Ecco che allora il problema che si pone a chi si avvicina alla materia della responsabilità civile è quello di come liquidare il danno alla persona e come motivare il profilo "riparatorio" che dovrà essere corrisposto alla vittima dell'evento. Forse il Legislatore, con la riforma del Codice delle Assicurazioni del 2005, intendeva predisporre una tabella unica nazionale, con i criteri previsti dagli articoli 138 e 139. Certo è che dobbiamo chiederci come arrivare ad una personalizzazione del danno giusta ed uniforme. Si badi bene con l'aggettivo "uniforme" non intendiamo che il risarcimento debba essere uguale per tutti. Intendiamo dire che la base dovrà essere la stessa e che ognuno, proprio perché diverso dall'altro nel modo di essere, di introitare il dolore e di "superarlo", se e per quanto possibile, dovrà vedersi riconosciuto un "*quid pluris*", che quantifichi e possa personalizzare detta sofferenza.

E a questo punto sorge un'altra domanda: nel "nuovo danno morale", come voce autonoma, non più parametrato sul danno da invalidità permanente (c.d. "biologico") è compresa tutta la sofferenza del soggetto, oppure il giudice potrà (-dovrà-) procedere ad una ulteriore personalizzazione? Ecco che il profilo probatorio dell'allegazione dei fatti (anche nella fase stragiudiziale), adeguatamente supportati da precisi riscontri, diventa il punto nodale, "il nodo gordiano" da sciogliere, per supportare il "mezzo di prova principe" – ma non l'unico – e cioè la consulenza medico legale.

Altro elemento che ci auguriamo possa trovare una pronta quanto efficace soluzione è il profilo del risarcimento del danno *iure proprio* ed *hereditatis*: come anticipato dal Prof. Giannini, agli albori degli anni novanta, è ancora ammissibile che uno Stato che ha, come fonte di riferimento, l'art. 2 della Carta Costituzionale, possa "accettare" che "è più conveniente uccidere piuttosto che ferire"? Tutto ciò in attesa di precise risposte, senza dimenticare che negli ordinamenti "sovranzionali" vi sono fondamentali statuizioni che, come "*drittwirkung*", devono trovare immediata applicazione nel nostro Paese e mi riferisco alla Carta dei Diritti dell'Uomo (1948), secondo la quale "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza" (art. 1) e "nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni" (art. 12) e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (proclamata nel 2000 e "adattata" in una seconda

versione nel 2007), secondo la quale "la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata (art. 1) e "ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica" (art. 3).

Il presente volume analizza le pronunce della giurisprudenza di merito dei principali Tribunali del Paese e anche di alcuni Tribunali di provincia, tali ma non per questo certamente di minor pregio, che si segnalano per l'esame approfondito e la particolarità del caso affrontato dal giudicante.

Il fine è quello di fornire a tutti gli operatori del settore una "guida pratica", che permetta, attraverso l'esame integrale del caso concreto, di trovare la soluzione per avere una corretta quanto adeguata liquidazione del danno in favore del danneggiato.

Il supporto informatico allegato permette di offrire un efficace, veloce e pratico strumento per l'avvocato, per il liquidatore e per il giudice – con riguardo a quest'ultimo in particolare nei casi di sentenze emesse a seguito di discussione orale.

In definitiva abbiamo inteso offrire il "coraggio di un sorriso" per parametrare "la misura del danno alla persona" a chi ha subito un grave pregiudizio, spesso irreparabile.